

Statuto

“Accademia Nazionale dell’Usso di Arti, Lettere e scienze APS”

I - Costituzione e scopi

Art.1

Accademia Pisana dell’Arte, Sodalizio dell’Usso (già costituita in Pisa, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile come Ente Morale con D.P.R. n.474 dell’8.3.1966) assume dal 9 marzo 1979 ad oggi la denominazione di Accademia Nazionale dell’Usso di Arti, Lettere e Scienze e dal 2021 la denominazione di “Accademia Nazionale dell’Usso di Arti, Lettere e Scienze APS” ai sensi del Dlgs 117/2017 (Codice del terzo settore) e successive modifiche.
L’Accademia è apolitica e apartitica.

Art.2

Essa ha lo scopo di organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale. Come alla lettera i dell’art. 5 del Decreto legislativo 117/2017. Le attività sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L’associazione ha lo scopo di promuovere e realizzare manifestazioni d’arte e di cultura di vario genere, riprendere e riconnettersi ad attività di antiche Accademie o Istituti d’Arte Nazionali valendosi di distinte Sezioni fissate in numero di 3:

- a) ARTI
- b) LETTERE
- c) SCIENZE

Ciascuna sezione svolge:

- 1) azione culturale sull’Arte, lettere e scienze di ogni tempo.
- 2) Segue movimenti ed indirizzi sia nel campo nazionale che internazionale.

L’Accademia può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a

queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale e successivamente individuate dal Consiglio direttivo. L'Accademia può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti, e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.3

Compongono l'Accademia Nazionale dell'Usso:

- a) I soci fondatori;
- b) I soci ordinari;
- c) I soci benemeriti: coloro che per la loro attività nel campo dell'Arte e della Cultura si sono particolarmente distinti. Sono nominati dal Consiglio direttivo che ne dà comunicazione all'assemblea. Tra questi possono essere nominati Presidenti onorari.

I soci sono le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Art.4:

L'ammissione comporta:

- a) L'osservanza delle norme statutarie;
- b) L'obbligo di prestare ciascuno nell'ambito delle proprie capacità e competenze effettiva opera per il raggiungimento degli scopi che l'Accademia si propone;
- c) L'impegno al pagamento delle quote associative.

L'ammissione a socio ordinario viene deliberata dal Consiglio direttivo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi con richiesta scritta al presidente dell'associazione.

Art.5

La quota sociale è proposta anno per anno dal Consiglio direttivo e decisa in Assemblea dei soci.

Art.6

L'Accademia deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo (organo di amministrazione), viene approvato dall'assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultano maggiori ai 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultano maggiori ad 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art.7

I soci a carico dei quali siano accertate gravi colpe, che svolgano opera contraria alle finalità dell'Accademia vengono espulsi dall'Accademia con deliberazione del Consiglio Direttivo. I soci espulsi possono fare ricorso all'Assemblea dei soci entro 15 giorni dalla comunicazione scritta. Eventuale ricorso sarà valutato alla prima assemblea utile che deciderà con atto definitivo e insindacabile.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Il socio perde la qualifica anche per morte.

II - Patrimonio e proventi dell'Accademia

Art. 8

Il patrimonio dell'Accademia è costituito da eventuali lasciti o donazioni.

L'Accademia ha in divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Accademia di Pisa
Le entrate sono costituite da:

- a) Dai contributi annuali/ quote associative;
- b) Da eventuali contribuzioni straordinarie;
- c) Da eventuali contribuzioni di Enti pubblici e privati e di privati cittadini, donazioni e liberalità di Enti privati e cittadini.
- d) dai proventi delle attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del codice del terzo settore e della raccolta fondi.

III – Assemblea dei soci

Art.9

Sono organi dell'Accademia l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo ed un organo di controllo che verrà nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

L'Assemblea generale è costituita dai soci. Essa è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta scritta e motivata e firmata almeno da un quarto dei soci. L'Assemblea generale è validamente costituita quando i soci intervenuti rappresentino la maggioranza dei soci in regola con i pagamenti delle quote associative.

L'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Accademia. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti ed ogni socio dispone di un voto in assemblea. Per quanto riguarda le modifiche statutarie valgono, circa la validità di costituzione dell'Assemblea e delle deliberazioni da adottare, le norme di cui al successivo art.15. E' prevista la possibilità di svolgere assemblee anche da remoto.

Art.10

Sono attribuzioni dell'Assemblea dei soci:

- nominare e revocare i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio di esercizio;

deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- deliberare sulla esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- discutere sulle direttive di massima per l'attuazione delle finalità dell'Accademia
- deliberare lo scioglimento;
- deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Ogni socio può essere portatore di al massimo tre deleghe.

IV - Il Consiglio direttivo (Organo di amministrazione dell'associazione)

Art.11

Il Consiglio direttivo è costituito da un Presidente, da un Vice Presidente, da un Segretario, da un Tesoriere e da 3 Consiglieri sempre rieleggibili. I 7 componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea generale dei soci; le cariche direttive vengono conferite dagli stessi membri del Consiglio Direttivo con una votazione segreta e a maggioranza.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Art.12

Il Consiglio direttivo ha funzioni deliberative ed esecutive, provvede al governo ed all'andamento generale dell'Accademia nei modi previsti dal presente Statuto ed in ordine alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci. Pertanto:

- a) Compila il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea generale dei soci.
- b) Convoca l'Assemblea e propone gli argomenti da trattare.
- c) Rende esecutiva l'ammissione e l'espulsione dei soci.
- d) Interpone i suoi uffici nelle eventuali divergenze fra i soci ricercandone l'amichevole composizione.
- e) Cura tutti gli atti della gestione economica e finanziaria.
- f) Provvede alla stampa e propaganda per il sempre miglior raggiungimento degli scopi dell'Accademia. Provvede alla ospitalità degli invitati dell'Accademia.
- g) Propone all'Assemblea dei soci per ogni anno l'ammontare delle quote sociali.
- i) Esercita il controllo continuo ed accurato sulle spese che possono essere sostenute dall'Accademia per una qualsiasi manifestazione.

Art. 13

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno a richiesta del Presidente o, eccezionalmente, a richiesta di almeno quattro dei suoi membri. Il Consiglio delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti ed a parità di voti è decisivo quello del Presidente. Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni. In caso di dimissioni di un suo componente si procede con la surroga del primo dei non eletti.

Art. 14

Il Presidente ha funzioni rappresentative e deliberative. Pertanto:

- a) Rappresenta l'Accademia in tutti gli atti pubblici, in giudizio e di fronte a terzi.
- b) Convoca e presiede il Consiglio direttivo.

c) Ha la firma sociale.

d) Presiede l'Assemblea dei soci.

e) Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e della Assemblea.

f) Può delegare alcuni dei suoi poteri a membri del Consiglio.

g) In casi di assoluta urgenza può adottare quei provvedimenti di carattere straordinario che nell'interesse dell'Accademia ritenga più opportuni e dei quali deve riferire immediatamente al Consiglio direttivo per la necessaria ratifica. Il Presidente in caso di assenza o di impedimento sarà sostituito dal Vice Presidente su delibera del Consiglio direttivo.

Art. 14 bis

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

V - Modifiche statutarie. Scioglimento dell'Accademia

Art.15

Le modifiche da apportarsi allo Statuto e all'atto costitutivo dovranno essere deliberate dall'Assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria. In prima convocazione è necessaria la presenza dei 2/3 dei soci, in seconda convocazione è sufficiente la presenza di 1/3 dei soci e il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, della maggioranza dei soci.

Art.16

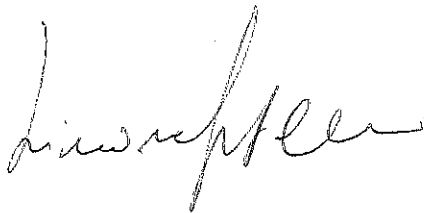
Per lo scioglimento, trasformazione fusione, scissione dell'Accademia Nazionale dell'Usso dovrà essere convocata un'assemblea straordinaria dei soci che dovrà deliberare a maggioranza qualificata di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. In caso di scioglimento sarà nominato un collegio di tre Consiglieri che provvederà alla liquidazione dei beni. il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 17

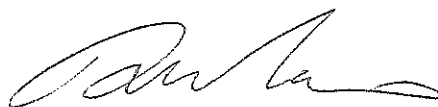
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Approvato in Pisa, dall'assemblea dei soci, il 6 ottobre 2021.

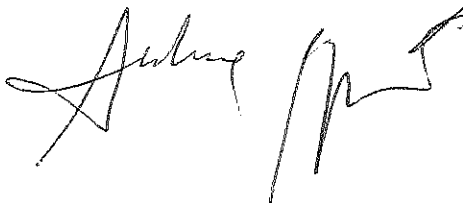
Il Presidente



Il Vicepresidente



Il Tesoriere



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROV. LE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

10 NOV. 2021

Registrazione 2792

IL DIRETTORE PROVINCIALE

IL FUNZIONARIO
Vincenzo Martignetti